

IL TRIBUNALE DI NAPOLI

Settima Sezione Civile

riunito in camera di consiglio in persona dei magistrati:

- | | |
|---------------------------|--------------------|
| - dr. Gianpiero Scoppa | - Presidente - |
| - dr. Francesco Paolo Feo | - Giudice - |
| - dr. Francesca Reale | - Giudice-relatore |

ha pronunciato il presente

DECRETO

nel procedimento civile iscritto al [REDACTED] R.G. ed avente ad oggetto l'opposizione allo stato passivo ex art 207 e ss. C.C.I.I. del fallimento della [REDACTED] proposta da:

[REDACTED]
Milano, in persona del legale rappresentante pro tempore ([REDACTED])
rappresentata e difesa dagli Avv.ti [REDACTED]

OPPONENTE

Nei confronti della

Liquidazione Giudiziale, [REDACTED]
[REDACTED]

rappresentata e difesa, in virtù dell'autorizzazione del G.D. Dott. Marco Pugliese del 30.12.2025 (all. 1) e giusta procura alle liti apposta su foglio separato ex art. 83 co. 3 c.p.c. da intendersi in calce alla memoria di costituzione, dall' Avv. Luigi D'Auria (C.F.

[REDACTED]), il quale indica per le comunicazioni e le notificazioni relative al presente giudizio il seguente indirizzo di posta elettronica certificata: luigidauria@pec.it, tutti elettivamente domiciliati in Napoli, al Centro Direzionale Isola E/5 (Parrella & Associati)

OPPOSTA

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO

Con ricorso depositato il 15.12. 2025 e ritualmente notificato alla curatela, [REDACTED], quale mandataria di [REDACTED], ha proposto opposizione allo stato passivo della liquidazione giudiziale della [REDACTED], reso esecutivo il 13.11.25 avverso il provvedimento di esclusione del credito reso dal G.D.

[REDACTED] ha allegato di aver proposto istanza per l'ammissione al passivo della Liquidazione Giudiziale della [REDACTED] L. per un credito chirografario complessivo di euro 326.086,96 quale residuo da restituire in virtù di un contratto di finanziamento assistiti dalla garanzia del Fondo pubblico ex L. 662/96 erogato il 29.11.2 da [REDACTED], quale gestore del FIA, mediante corrispondente accreditato del Conto di Pagamento, con successivo addebito del Conto di Pagamento, l'importo poi riversato sul conto corrente bancario di appoggio indicato dalla Richiedente.

[REDACTED] ha ceduto il proprio credito nei confronti di [REDACTED] ad [REDACTED], nell'ambito di una più ampia operazione di cartolarizzazione, pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 8 del 20 gennaio 2024

In data 7 settembre 2023, [REDACTED] in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante pro tempore, ha conferito procura speciale a [REDACTED] affinché possa in suo nome e per suo conto svolgere ogni attività in relazione alla gestione dei Crediti e dei relativi contratti di finanziamento, tra cui formulare domande e ricorsi per ammissione e riconoscimento del credito nelle procedure concorsuali. In data 10 giugno 2025 [REDACTED] ha , quindi, depositato istanza ex articolo 201 CCII, chiedendo l'ammissione al passivo in via chirografaria del credito di Euro 343.469,89, oltre a interessi di Euro 2.948,18 (il "Credito"); salvo il privilegio generale, in caso della surroga del Fondo ai sensi dell'articolo 8-bis del decreto-legge n. 3 del 24 gennaio 2015, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 33 del 24 marzo 2015, richiesta ridotta in sede di verifica ad euro 326.086,96.

[REDACTED] ha precisato che il G.D., con provvedimento comunicato in data 17.11.2025, ha escluso integralmente il credito, recependo le contestazioni della Curatela circa l'illegittimità dei finanziamenti assistiti da garanzia pubblica, evidenziando come lo scopo delle erogazioni fosse unicamente quello di incassare la parte garantita dal Fondo Pubblico, in una fase in cui la società versava già in un palese stato di insolvenza o grave illiquidità per cui una adeguata analisi del merito creditizio avrebbe portato ad escludere la possibilità di concedere il finanziamento.

Il provvedimento del G.D., secondo quanto dedotto dalla opponente, si basava sulla ricostruzione operata dalla curatela circa la falsità dei bilanci della ██████████ a far data quanto meno dal 2022, circostanza che la Banca avrebbe ben potuto appurare se avesse operato secondo il canone della diligenza professionale richiesta, e conseguentemente sul fatto che la ██████████ versasse in stato di decozione già all'epoca delle erogazioni.

██████████ ha quindi proposto opposizione allo stato passivo confutando le eccezioni di mancanza di data certa e di mancanza di prova circa l'erogazione dei finanziamenti, pure sollevate dalla curatela, e ha contestato la tesi della Curatela secondo cui il finanziamento sarebbe nullo, potendosi al massimo ravvisare una responsabilità risarcitoria che, in difetto della prova dei relativi elementi, non poteva essere accertata, difettando anche i presupposti per la compensazione tra il presunto danno e la somma erogata, invocata in via gradata dalla curatela.

La banca, comunque, aveva agito con la diligenza del "buon banchiere" dal momento che all'epoca delle erogazioni, in data 21 novembre 2023, erano state acquisite le informazioni della Centrale dei Rischi gestita dalla Banca d'Italia e che le segnalazioni in CR erano regolari e non presentavano sofferenze o insolvenze probabili, i bilanci della ██████████ (2021-2022), inoltre, mostravano una società con patrimonio netto positivo e indici economici favorevoli, per cui la banca non poteva conoscere la "falsità" dei bilanci dedotta ex post dalla Curatela, né vi era alcun obbligo per la banca di richiedere estratti di ruolo tributari in assenza di atti pregiudizievoli esterni.

In subordine, l'opponente chiedeva che le somme venissero comunque ammesse al passivo a titolo di restituzione dell'indebito (art. 2033 c.c.).

Si costituiva la curatela ribadendo tutto quanto dedotto ed eccepito in fase di verifica e chiedendo rigettarsi la opposizione proposta da ██████████ in virtù di tutti i motivi articolati in comparsa di costituzione, e dichiararsi la nullità del contratto di finanziamento per contrarietà a norme imperative, all'ordine pubblico ed al buon costume. Precisava, quanto alla domanda di ripetizione dell'indebito e di arricchimento senza causa, che la stessa era stata formulata solo in sede di osservazioni avverso il parere reso nel corso dell'udienza di verifica dello stato passivo;

in subordine e salvo gravame, chiedeva rigettarsi l'avversa opposizione in accoglimento della eccezione di inadempimento e/o della exceptio doli generalis;

in via ulteriormente subordinata e salvo gravame, per l'ipotesi che il credito della opponente fosse ritenuto in tutto o in parte provato, chiedeva comunque l'esclusione della ammissione al passivo in accoglimento della eccezione di compensazione con il maggior credito vantato dalla Curatela per il danno causato dalla banca alla società ed ai creditori sociali dalla illegittima ed abusiva concessione di credito.

L'opposizione è infondata e deve essere rigettata.

Preliminarmente l'eccezione di carenza di legittimazione attiva dell'opponente sollevata dalla curatela deve essere rigettata in quanto non fondata. La titolarità del credito in capo alla mandante ██████ deriva dalla cessione pro soluto operata da ██████ s.a. nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione, regolarmente pubblicata in Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda, n. 8 del 20 gennaio 2024. ██████ agisce in virtù di procura speciale conferita per atto notarile in data 7 settembre 2023, che la abilita espressamente a svolgere ogni attività di recupero e a formulare domande di ammissione al passivo nelle procedure concorsuali. La documentazione prodotta (proposta e accettazione di cessione, avviso in G.U. e procura) integra la prova piena del trasferimento del credito e del potere rappresentativo, rendendo l'eccezione destituita di fondamento.

Sempre in via preliminare la Curatela ha eccepito che i finanziamenti non sarebbero opponibili alla massa in quanto privi di data certa anteriore all'apertura della liquidazione giudiziale. L'eccezione è infondata e deve essere rigettata.

Il contratto risulta sottoscritto digitalmente in formato PAdES, il che garantisce, ai sensi del CAD e del Regolamento eIDAS, l'opponibilità ai terzi e l'efficacia probatoria ex art. 2702 c.c.

Quanto poi alla effettiva erogazione del finanziamento, la tradizione delle somme è provata dagli estratti conto che mostrano il regolare accredito delle somme dei finanziamenti al netto di spese e imposte.

Nel merito, premesso che il finanziamento è assistito da garanzia statale ed è stato accordato quando G.C. Group aveva già accumulato debiti ingenti nei confronti del fisco che hanno trovato riscontro in sede di verifica del passivo; che se ██████ avesse correttamente e doverosamente tenuto conto delle pretese del fisco (e dei rischi ad esse connessi) e avesse appostato correttamente le voci del passivo nelle scritture contabili e nella predisposizione dei bilanci, questi ultimi avrebbero certificato (già nell'esercizio 2022) l'insolvenza e lo stato

dissesto nel quale la società già versava, occorre verificare se sussisteva un obbligo della Banca di meglio valutare il merito creditizio.

Nello specifico, la Curatela individua i seguenti controlli omessi o insufficienti:

In primo luogo, al momento dell'erogazione (novembre 2023), la ██████████ versava in una situazione di crisi strutturale, segnata da un'ingente esposizione tributaria e previdenziale non correttamente appostata nei bilanci.

In secondo luogo, la società dipendeva totalmente dalla collegata ██████████ s.r.l., dalla quale derivavano quasi esclusivamente i flussi finanziari, configurando una struttura non autosufficiente e altamente rischiosa. Il report Experian acquisito dalla stessa banca attribuiva alla posizione un livello di rischio pari a 7 su 9, collocando il finanziato in una fascia di rischio elevata. La sottoscrizione del contratto quadro e l'erogazione del finanziamento, infine, sono avvenute nella medesima data (27 novembre 2023), escludendo lo svolgimento delle approfondite analisi qualitative e andamentali previste dalle clausole contrattuali della piattaforma.

La questione dirimente è, quindi, se Banca Intesa avesse o meno l'obbligo di attivarsi per verificare la veridicità dei bilanci, di attivarsi per conoscere l'ingente esposizione tributaria della ATL e di incrociare i dati bancari dichiarati con le risultanze della Centrale Rischi della Banca D'Italia.

A questo punto, occorre sinteticamente ricostruire il quadro normativo concernente i finanziamenti a vario titolo garantiti dallo Stato o con risorse pubbliche ("Finanziamenti Garantiti") ed i finanziamenti erogati sulla base della legislazione emergenziale emanata per far fronte alla pandemia da COVID-19 (o, meglio, agli effetti economici delle drastiche misure di contenimento adottate per far fronte alla pandemia) e garantiti dal Fondo Garanzia PMI ("Finanziamenti Emergenziali"). Per quanto riguarda i Finanziamenti Garantiti la disciplina si rinviene nell'art. 2, comma 100, L. 23 dicembre 1996, n. 662, che ha disposto il finanziamento di un "fondo di garanzia costituito presso il Mediocredito Centrale S.p.A. allo scopo di assicurare una parziale assicurazione ai crediti concessi dagli istituti di credito a favore delle piccole e medie imprese" ("Fondo Garanzia PMI").

Successivamente, il Decreto del Ministero dell'Industria e del Commercio del 31 maggio 1999, n. 248, ha fissato i "criteri e modalità per la concessione della garanzia e per la gestione del Fondo di garanzia per le piccole e medie imprese"²³. L'art. 1, comma 1, lett. g), precisa che l'intervento è rivolto alle "piccole e medie imprese, economicamente e finanziariamente

sane" e come tali si intendono "quelle di cui venga accertata, sulla base della consistenza patrimoniale e finanziaria, la possibilità di far fronte agli impegni finanziari derivanti dalle operazioni per le quali è richiesto l'intervento del Fondo".

Pertanto, la garanzia del Fondo Garanzia PMI può essere concessa solo ad imprese economicamente e finanziariamente sane. Di qui la conferma che, certamente e a maggior ragione, con riferimento ai Finanziamenti Garantiti permane il dovere della banca di valutare la "meritevolezza" del finanziato, svolgendo tutti i controlli necessari al fine di verificarne la condizione economico, patrimoniale e finanziaria e la capacità di fare fronte agli impegni assunti.

Per quanto riguarda poi i Finanziamenti Emergenziali, si sono susseguiti vari interventi normativi. Il primo intervento è rappresentato dal D.L. 17 marzo 2020, n. 18 ("Decreto Cura Italia"). Sul punto va molto sinteticamente osservato che, ai sensi dell'art. 56 del citato decreto, le operazioni di agevolazione creditizia ivi previste possono ottenere la garanzia del Fondo Garanzia PMI "senza valutazione", ma la deroga presenta due limiti. Il primo è di carattere oggettivo: le misure di sostegno finanziario previste dall'art. 56 Decreto Cura Italia riguardano esclusivamente la proroga delle aperture di credito e la proroga/sospensione delle scadenze o dei piani di ammortamento dei mutui e finanziamenti già concessi; per contro, tali agevolazioni non riguardano in alcun modo eventuali nuovi finanziamenti concessi alle imprese. Il secondo limite è di tipo soggettivo: siffatte misure di sostegno finanziario non possono riguardare le imprese le cui esposizioni debitorie erano già classificate come "deteriorate" alla data di pubblicazione del decreto.

Quanto al secondo intervento normativo questo è rappresentato dal D.L. 8 aprile 2020, n.23. Ebbene l'art. 13 del c.d. "Decreto Liquidità" prevede la possibilità per le imprese fino a € 3,2 milioni di ricavi e fino a 499 dipendenti di chiedere un finanziamento pari al 25% del loro fatturato, con la possibilità di beneficiare di una garanzia da parte del Fondo Garanzia PMI. Non vi è, tuttavia, alcun automatismo nell'intervento del Fondo Garanzia PMI, ma solo una semplificazione dell'iter procedurale (art. 13, comma 1, lett. g, Decreto Liquidità). Sicché, se non vi è automatismo nell'intervento del Fondo Garanzia PMI, che deve continuare a valutare il merito creditizio del finanziatore, a maggior ragione non vi può essere alcun automatismo nella concessione del nuovo finanziamento da parte delle banche, che devono continuare a valutare il merito creditizio, senza che le previsioni del Decreto Liquidità possano consentire loro alcuna deroga.

Proprio l'assenza di automatismi e la persistenza dell'obbligo di valutazione del merito creditizio da parte delle banche – anche in relazione ai Finanziamenti Emergenziali garantiti dal Fondo Garanzia PMI e concessi alla luce del Decreto Liquidità, come quello per cui è causa – sono state anzitutto confermate dalla giurisprudenza; in caso contrario, infatti, la condotta della banca finanziatrice si porrebbe in contrasto con le disposizioni normative di rango primario e secondario che “regolano le modalità con le quali va condotta l'attività bancaria (anzitutto art. 5 TUB e contenuto integrativo di cui alla Circolare n. 285 del 17 dicembre 2013) e l'accesso alle garanzie prestate dal fondo (cfr. L. 23/12/1996, n. 662, art. 2, comma 100; D.M. 31/05/1999, n. 248, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in particolare, in ordine alle condizioni in cui devono versare le PMI ivi inclusa la ragionevole possibilità che siano in grado di restituire il finanziamento erogato.

Si può quindi concludere che la possibilità di ricorrere ai finanziamenti garantiti dal Fondo di Garanzia PMI non esclude affatto l'obbligo di verifica del merito creditizio; al contrario, nel contesto fattuale e normativo descritto, tale obbligo deve ritenersi rafforzato.

Chiarito che, nel contesto normativo e fattuale nel quale è stato concesso il finanziamento del novembre 2023, il dovere della banca di valutare il merito creditizio della ██████ era non soltanto persistente, ma anche rafforzato per le ragioni indicate, si può affermare che la Banca avrebbe potuto (e dovuto) pretendere e acquisire dalla richiedente (██████) informazioni in ordine all'esposizione tributaria della stessa e avrebbe dovuto procedere all'incrocio tra i dati dichiarati e le risultanze della Centrale Rischi.

Il complesso di norme e principi di vigilanza prudenziale impongono alla banca un ruolo attivo e critico nell'analisi della documentazione fornita dal richiedente, e non un mero recepimento passivo dei dati. Il bilancio d'esercizio rappresenta uno strumento informativo fondamentale, ma non costituisce una prova legale insindacabile. Un operatore professionale qualificato come la banca non può e non deve accettare acriticamente i dati contabili. Ebbene i bilanci di esercizio della ██████ erano falsi e di tale falsità la banca o era consapevole o avrebbe potuto e dovuto esserlo, se avesse operato una analisi critica dei dati forniti dal richiedente il finanziamento.

Dalla documentazione istruttoria emerge in definitiva che la posizione creditizia della ██████ veniva progressivamente riclassificata in senso peggiorativo, con assenza di concrete prospettive di ripresa nel breve periodo, circostanze che conducevano prima al diniego di richieste di moratoria e, infine, alla revoca integrale delle linee di credito.

Tali elementi fattuali – puntualmente desumibili dalle Sintesi Pratiche prodotte dalla curatela (cfr. all. 5) – costituiscono una conferma coerente con gli indici già percepibili ex ante, dell'assenza di ragionevoli prospettive di regolare rimborso da parte di [REDACTED] e della conseguente incompatibilità della prosecuzione/erogazione di nuova finanza con i canoni di sana e prudente gestione.

In tale quadro assume rilievo decisivo – e colpevolmente trascurato dall'Istituto di credito nella propria istruttoria – il profilo dei ricavi di [REDACTED], che, come emerge dalle stesse valutazioni poste a fondamento della decisione del G.D., non erano autonomamente generati dalla società finanziata, ma risultavano sostanzialmente dipendenti dalla collegata S.r.l.

È stato dimostrato, infatti, che i flussi economici della [REDACTED] erano mediati dalla società collegata, la quale incassava i proventi derivanti dai rapporti con Amazon e li ribaltava, in tutto o in parte, sulla finanziata. Ciò determinava una struttura economico-finanziaria non autosufficiente, fondata su crediti verso parti correlate, su flussi infragruppo e su una rappresentazione del fatturato che non rifletteva una capacità reddituale autonoma della G.C. Group.

È proprio tale dipendenza dei ricavi dalla collegata Infotech, unitamente alle incongruenze contabili e alle anomalie informative già rilevate in sede [REDACTED] conducono a ritenere che, al momento dell'erogazione dei finanziamenti garantiti, l'istituto finanziatore avrebbe dovuto conoscere, usando l'ordinaria diligenza professionale, l'assenza di un effettivo merito creditizio in capo alla [REDACTED].

Con riferimento poi ai debiti tributari sarebbe stato sufficiente chiedere alla [REDACTED] la trasmissione, da parte dell'I.N.P.S. e dell'Agenzia delle Entrate, per quanto di rispettiva competenza, degli estratti di ruolo e della certificazione dei carichi pendenti risultanti al sistema informativo dell'Anagrafe Tributaria in relazione alle imposte dirette, all'i.v.a., alle imposte indirette sugli affari ed agli altri tributi indiretti di competenza dell'Agenzia delle Entrate per accorgersi della falsità dei bilanci di esercizio.

Questi inadempimenti consentono senza dubbio di affermare che la banca non si è attivata con la diligenza richiesta non compiendo la valutazione del merito creditizio che sarebbe stato necessario effettuare prima di concedere i finanziamenti.

Ebbene l'operazione per mezzo della quale la banca concede "una somma a mutuo ad un soggetto insolvente e non in grado di restituirla per estinguere un pregresso debito contando sulla garanzia assicurata dallo Stato" presenta molteplici profili di nullità:

anzitutto, la detta operazione è nulla per l'illiceità della reale causa che la contraddistingue, ponendosi essa in contrasto con le disposizioni normative (primarie e secondarie) che regolano l'attività bancaria e l'accesso alle garanzie prestate da fondo MCC; inoltre, la detta operazione è nulla perché in contrasto con l'art. 316-ter c.p. e con l'art. 217, comma 1, n. 4 l. fall. (oggi art. 323, comma 1, lett. d, CCII).

In ragione di tali significative omissioni istruttorie è pertanto corretto qualificare la concessione del credito effettuata da parte della società opponente in favore della società di cui poi è stata aperta – circa un anno dopo la stipula del finanziamento del 2023– la procedura di liquidazione giudiziaria in termini di abusività (rectius: anti-giuridicità), in quanto l'erogazione è avvenuta in modo negligente, senza una adeguata disamina della meritevolezza del soggetto finanziato che già si trovava in una situazione di notevole difficoltà economica e finanziaria e priva di reali possibilità di superamento della crisi.

Ciò comporta, che il mutuo concesso il 29 novembre 2023 deve ritenersi nullo ex art. 1418 c.c. per illiceità della causa e contrarietà a norme imperative, in quanto erogato ad un soggetto la cui condizione di insolvenza e dissesto già provocata dai debiti bancari e dalla esposizione tributaria, era conosciuta o certamente conoscibile dall'istituto di credito che ha consentito il permanere sul mercato della società ritardandone la liquidazione giudiziale.

Del resto, la più recente giurisprudenza della Suprema Corte (cfr Cass. Civ n.7134 del 2026) definisce l'abusiva concessione di credito come l'illecito commesso dal finanziatore che, con dolo o colpa, eroga credito a un imprenditore in stato di insolvenza o crisi conclamata, in assenza di fondate prospettive di superamento della crisi, affermando che tale condotta viola i doveri di sana e prudente gestione e aggrava il dissesto dell'impresa, ritardandone la dichiarazione di fallimento.

Se la stipulazione del contratto è lo strumento per realizzare un risultato vietato dalla legge penale (come il concorso nei delitti di bancarotta, artt. 217 e 223 l.fall.), l'atto è nullo ai sensi dell'art. 1418, comma 1, c.c.e il finanziatore risponde a titolo di concorso nel reato se è consapevole che il finanziamento serve a dilatare l'insolvenza o ad aggravare il dissesto.

Affermata la nullità del mutuo erogato e rilevato che La Corte, nella medesima ordinanza 7134 del 2026, amplia il concetto di buon costume, per cui finanziare un'impresa in stato di

decozione irreversibile per scopi egoistici (ottenere comunque la restituzione delle somme erogate in virtù delle garanzie pubbliche) è considerato un comportamento disdicevole e predatorio che offende il buon costume e determina l'irripetibilità della prestazione ex art. 2035 c.c., occorre rilevare che la domanda di rimborso delle somme finanziate ex art. 2033 c.c., formulata per la prima volta in sede di osservazioni al progetto di stato passivo, deve essere dichiarata inammissibile in quanto tardiva. La Suprema Corte ha, infatti, recentemente affermato che: "Il principio dell'immutabilità della domanda di ammissione allo stato passivo opera - salvo il ritiro della stessa - sia per il giudizio di opposizione in relazione alla fase della formazione dello stato passivo, attesa la natura impugnatoria del giudizio di opposizione (Cass., n. 6279/2022; Cass., n. 26225/2017; Cass., n. 5167/2012), sia per tutta la fase di formazione dello stato passivo.

E ciò vale sia per la fase successiva al deposito del progetto di stato passivo (Cass., n. 15702/2011, cit.), sia per quella precedente (Cass., n. 4418/2025).

È stato rilevato che - pur potendo la domanda essere precisata mediante le osservazioni scritte di cui all'art. 95, secondo comma, L.Fall. - la stessa non è suscettibile di modifica con ampliamento del petitum o variazione della causa petendi (Cass. n. 37802/2022).

"Plurimi indici normativi (...) marcano la specialità del procedimento di verifica dello stato passivo e (...) portano a ritenere che, dopo la proposizione del ricorso di cui all'art. 93 L.Fall., gli spazi d'intervento sulla domanda d'ammissione allo stato passivo siano oltremodo esigui" (Cass., n. 4418/2025, cit.; Cass., n. 37802/2022, cit.), quali: a) la facoltà di presentare osservazioni scritte - e non anche modificazioni della domanda - al progetto di stato passivo del curatore (art. 95, secondo comma, L.Fall.); b) la specialità della disposizione che consente al rivendicante di modificare la domanda di ammissione allo stato passivo del controvalore (art. 103, primo comma, L.Fall.), disposizione speciale e inestensibile alla domanda ex art. 93 L.Fall.

6. Attesa, pertanto, l'assenza di una disciplina volta alla modificazione della originaria domanda di ammissione allo stato passivo, la modifica "dev'essere, di conseguenza, esclusa" (Cass., n. 4418/2025, cit.), sia che intervenga dopo il deposito del progetto di stato passivo, sia che intervenga precedentemente tale data; deve, quindi, ritenersi consumato da parte del creditore - all'atto del deposito della domanda - il proprio potere di determinazione della causa petendi e del petitum, salvo il ritiro della domanda al fine della successiva riproposizione" (Cass., 7 agosto 2025, n. 22806).

Infine, anche a voler opinare diversamente, la qualificazione in termini di abusività dei finanziamenti erogati dalla società opponente nei confronti della società ██████ conduce, comunque, a ritenere fondata l'eccezione riconvenzionale di compensazione formulata, sin dalla fase della verifica, in via graduata, dalla difesa della curatela. Sussiste infatti un maggior contro credito risarcitorio generato dalla condotta di abusiva concessione del finanziamento, compensabile con il credito (ove ritenuto esistente) dell'Istituto di credito. La curatela di una procedura concorsuale di carattere universale ha la legittimazione processuale ad agire nei confronti dell'istituto di credito che, mediante l'erogazione di nuovi finanziamenti o attraverso il mantenimento dei contratti in corso, abbia cagionato una diminuzione del patrimonio del soggetto fallito, per il danno diretto all'impresa conseguito al finanziamento e per il pregiudizio all'intero ceto creditorio a causa della perdita della garanzia patrimoniale ex art 2740 c.c. (Cass., I sez. civ., 18610/2021; Cass., I sez. civ., 14876/2022).

Affinché tale diritto di credito pecuniario possa essere azionato nella forma dell'eccezione riconvenzionale di compensazione è necessario (art. 56 l.f./155 c.c.i.i.) che anche tale diritto di credito, come quello di cui viene chiesta l'ammissione nello stato passivo, sia anteriore rispetto all'apertura della procedura di liquidazione giudiziale.

Nel caso di specie tale requisito cronologico è senz'altro rispettato, in quanto, in ragione dello stato di evidente crisi sussistente al tempo delle individuate erogazioni delle somme di denaro, momento a partire dal quale si è verificato il pregiudizio patrimoniale cagionato alla società ██████, nella forma dell'aggravamento della sua esposizione debitoria.

Il danno subito dalla ██████ può essere allo stato quantificato, salva migliore quantificazione nel giudizio risarcitorio che la curatela ha dedotto di voler instaurare, nell'importo dei finanziamenti abusivamente concessi in linea capitale dalla Banca.

Il danno subito dal ceto creditorio può essere identificato nello sbilancio fallimentare in corso di quantificazione e da calcolarsi con riferimento ad un passivo accertato in via tempestiva pari ad euro 1.041.888,10.

L'opposizione deve, pertanto, essere rigettata.

Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate come da dispositivo ai sensi del d.m. n. 55/2014 e s.s.m., tenendo conto del valore della controversia (scaglione fino ad euro 520.000,00)

P.Q.M.

Il Tribunale di Napoli, VII Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:

- 1) Rigetta l'opposizione proposta da [REDACTED]
- 2) Condanna la parte opponente al pagamento, in favore della in favore della procedura di liquidazione giudiziale della società [REDACTED] in persona del curatore p.t., delle spese del giudizio, che si liquidano in euro 11.500,00 oltre rimborso forfettario del 15%, iva e cpa come per legge.

Così deciso in Napoli, il 1 aprile 2026

Il Giudice estensore
dott. Francesca Reale

Il Presidente
dott. Gian Piero Scoppa